



Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 1/01	Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleta la decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes e <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)	1
2018/C 1/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8690 — TDR Capital LLP/Rossini Holding SAS) ⁽¹⁾	1
2018/C 1/03	Avvio di procedura (Caso M.8451 — Tronox / Cristal) ⁽¹⁾	2
2018/C 1/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8536 — Atlantia/Abertis Infraestructuras) ⁽¹⁾	2
2018/C 1/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8719 — Kyocera/Ryobi/Ryobi Dalian Machinery/Ryobi Sales/Kyocera Industrial Tools) ⁽¹⁾	3

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 1/06	Tassi di cambio dell'euro	4
2018/C 1/07	Tassi di cambio dell'euro	5
2018/C 1/08	Nomina del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale	6

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2018/C 1/09	Sentenza della Corte, del 14 luglio 2017, nella causa E-9/16 — Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia [Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 — Sostanze chimiche — acido perfluorooctanoico (PFOA) — Libera circolazione — Restrizioni — Fondamento giuridico]	7
2018/C 1/10	Sentenza della Corte, del 20 luglio 2017, nella causa E-11/16 — Mobil Betriebskrankenkasse v Tryg Forsikring, sostenuto dall'Ufficio norvegese degli assicuratori di autoveicoli (Trafikkforsikringsforeningen) [Articolo 93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Diritti delle istituzioni debitorie nei confronti di terzi responsabili — Surrogazione e diritti diretti]	8

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 1/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8686 — Bunge/IOI/Loders) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2018/C 1/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8692 — Saica/Emin Leydier) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleta la decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)

(2018/C 1/01)

Atto da eliminare dall'acquis operante:

decisione 2006/473/CE della Commissione

(GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 35).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8690 — TDR Capital LLP/Rossini Holding SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 1/02)

Il 20 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8690. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Avvio di procedura
(Caso M.8451 – Tronox / Cristal)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 1/03)

Il 20 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.8451 – Tronox / Cristal, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8536 — Atlantia/Abertis Infraestructuras)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 1/04)

Il 13 ottobre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8536. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8719 — Kyocera/Ryobi/Ryobi Dalian Machinery/Ryobi Sales/Kyocera Industrial Tools)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 1/05)

Il 20 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8719. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

2 gennaio 2018

(2018/C 1/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2065	CAD	dollari canadesi	1,5128
JPY	yen giapponesi	135,35	HKD	dollari di Hong Kong	9,4283
DKK	corone danesi	7,4437	NZD	dollari neozelandesi	1,6955
GBP	sterline inglesi	0,88953	SGD	dollari di Singapore	1,6031
SEK	corone svedesi	9,8283	KRW	won sudcoreani	1 281,59
CHF	franchi svizzeri	1,1718	ZAR	rand sudafricani	14,9000
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,8338
NOK	corone norvegesi	9,7748	HRK	kuna croata	7,4640
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 266,03
CZK	corone ceche	25,494	MYR	ringgit malese	4,8495
HUF	fiorini ungheresi	308,59	PHP	peso filippino	60,132
PLN	zloty polacchi	4,1633	RUB	rublo russo	69,1176
RON	leu rumeni	4,6525	THB	baht thailandese	39,115
TRY	lire turche	4,5340	BRL	real brasiliano	3,9504
AUD	dollari australiani	1,5413	MXN	peso messicano	23,5534
			INR	rupia indiana	76,6005

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**3 gennaio 2018**

(2018/C 1/07)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2023	CAD	dollari canadesi	1,5047
JPY	yen giapponesi	134,97	HKD	dollari di Hong Kong	9,3985
DKK	corone danesi	7,4442	NZD	dollari neozelandesi	1,6942
GBP	sterline inglesi	0,88640	SGD	dollari di Singapore	1,5988
SEK	corone svedesi	9,8250	KRW	won sudcoreani	1 281,39
CHF	franchi svizzeri	1,1736	ZAR	rand sudafricani	14,8845
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,8168
NOK	corone norvegesi	9,7440	HRK	kuna croata	7,4410
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 176,95
CZK	corone ceche	25,545	MYR	ringgit malese	4,8272
HUF	fiorini ungheresi	309,29	PHP	peso filippino	59,988
PLN	zloty polacchi	4,1652	RUB	rublo russo	69,0962
RON	leu rumeni	4,6355	THB	baht thailandese	39,110
TRY	lire turche	4,5303	BRL	real brasiliano	3,9236
AUD	dollari australiani	1,5339	MXN	peso messicano	23,3835
			INR	rupia indiana	76,3455

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Nomina del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale

(2018/C 1/08)

Conformemente all'articolo 3 della decisione 2012/199/UE del presidente della Commissione europea, del 29 febbraio 2012, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale (GU L 107 del 19.4.2012, pag. 5), la Commissione europea ha nominato Thinam JAKOB consigliere-auditore a decorrere dal 1° gennaio 2018.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 14 luglio 2017

nella causa E-9/16

Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia

[Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 — Sostanze chimiche — acido perfluorooctanoico (PFOA) — Libera circolazione — Restrizioni — Fondamento giuridico]

(2018/C 1/09)

Nella causa E-9/16, Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia — ISTANZA di dichiarazione secondo cui la Norvegia non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'atto di cui al punto 12zc del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)), adattato ai sensi del relativo protocollo 1, e/o dei suoi obblighi ai sensi della convenzione, mantenendo in vigore una disposizione nazionale come la sezione 2-32 del regolamento dei prodotti norvegesi che vieta la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e la vendita di prodotti di consumo contenenti determinate concentrazioni di acido perfluorooctanoico, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Ása Ólafsdóttir (ad hoc), giudici, ha pronunciato la sua sentenza il 14 luglio 2017, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1. respinge l'istanza;
 2. condanna l'Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese del presente procedimento.
-

SENTENZA DELLA CORTE**del 20 luglio 2017****nella causa E-11/16****Mobil Betriebskrankenkasse v Tryg Forsikring, sostenuto dall'Ufficio norvegese degli assicuratori di autoveicoli (Trafikkforsikringsforeningen)**

[Articolo 93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Diritti delle istituzioni debentrici nei confronti di terzi responsabili — Surrogazione e diritti diretti]

(2018/C 1/10)

Nella causa E-11/16, Mobil Betriebskrankenkasse/Tryg Forsikring, sostenuto dall'Ufficio norvegese delle assicurazioni motoveicoli (Trafikkforsikringsforeningen) — DOMANDA alla Corte ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte della corte distrettuale di Oslo *tingrett* relativa all'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Benedikt Bogason (ad hoc), giudici, ha pronunciato la sua sentenza il 20 luglio 2017, il cui dispositivo è il seguente:

1. Nel caso in cui un'istituzione debitrice dispone, in virtù della legislazione che essa applica, di un diritto di surrogazione o di un diritto diretto nei confronti di un terzo responsabile del danno subito in un altro Stato SEE, l'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 impone agli altri Stati SEE di riconoscere tali diritti secondo quanto disposto dal diritto dello Stato SEE cui l'ente è soggetto.
 2. Tuttavia, tale diritto surrogato o diretto non può superare i diritti che il danneggiato ha nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi del diritto nazionale dello Stato SEE in cui si è verificato il danno, comprese, se del caso, tutte le norme di diritto internazionale privato.
 3. Tuttavia, il fatto che, in base alla normativa dello Stato SEE in cui si è verificato il danno, sia stato fornito il trattamento necessario senza costi per il danneggiato non osta a che l'ente competente per la concessione di prestazioni chieda il risarcimento a terzi per i costi sostenuti a causa di tale trattamento.
-

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8686 — Bunge/IOI/Loders)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 1/11)

1. In data 18 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Koninklijke Bunge BV (Bunge) (Paesi Bassi), controllata di Bunge Limited,
- IOI Corporation Berhad (IOI) (Malaysia), una società per azioni quotata sul mercato principale di Bursa Malaysia Securities Berhad;
- Loders Croklaan Group BV (Loders) (Paesi Bassi), appartenente al gruppo IOI.

Bunge e IOI acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Loders.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bunge: gruppo statunitense quotato in borsa che opera nel settore agroalimentare. Le sue attività principali riguardano il commercio di semi oleosi, cereali e sementi, la spremitura di semi e la produzione e commercializzazione di oli commestibili;
- IOI: conglomerato malese operante, fra l'altro, come produttore verticalmente integrato di olio di palma che possiede e gestisce piantagioni di palma da olio in Malaysia e Indonesia;
- Loders: attività a valle di IOI nel settore degli oli e grassi commestibili che gestisce impianti di raffinazione e frazionamento negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi e in Malaysia. Loders produce e fornisce oli e grassi commestibili speciali e semispeciali di alta gamma a clienti industriali di oltre 100 paesi in tutto il mondo.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8686 — Bunge/IOI/Loders

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax (+ 32-2) 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8692 — Saica/Emin Leydier)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 1/12)

1. In data 20 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- SA Industrias Celulosa Aragonesa, appartenente al gruppo Saica («Saica», Spagna),
- Emin Leydier SA («Emin Leydier», Francia), controllata da First Eagle Funds, attraverso Financière Rouge LLC e Financière Bleu LLC e appartenente al gruppo Emin Leydier.

Saica acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Emin Leydier.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Saica: raccolta e fornitura di carta recuperata, fabbricazione di cartone ondulato grezzo, fabbricazione di imballaggi in cartone ondulato e imballaggi flessibili. Saica è di proprietà di Aragocias, una holding spagnola, e opera in Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Turchia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
- Emin Leydier: fabbricazione di cartone ondulato grezzo e cartone ondulato riciclati per imballaggi. Emin Leydier opera principalmente in Francia, ma è presente in tutto il SEE.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e riportare il seguente riferimento:

M.8692 — Saica/Emin Leydier

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229-64301

Indirizzo postale

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT